

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 123-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PELLEGRINO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

**EMILIO PULLI**

per il reato di cui agli articoli 110, 81 e 317 del codice penale (concussione)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

**il 9 aprile 1993**

---

Comunicata alla Presidenza l'11 novembre 1993

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 15 marzo 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pulli per il reato di cui agli articoli 110, 81 e 317 del codice penale (concussione).

In data 9 aprile 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 20 aprile 1993 e deferita alla Giunta il 28 aprile 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 20 ottobre 1993.

L'indagine trae origine dalla denuncia di una impresa fallita, trasmessa alla Procura dal curatore fallimentare, il cui titolare aveva riferito di aver versato 55 milioni e di essersi impegnato a versarne altri 40 ad un consigliere comunale di Squinzano, che aveva condizionato al versamento e alla promessa l'aggiudicazione all'impresa di un appalto di opera pubblica da parte del Comune. All'imprenditore poi fallito il consigliere comunale, autore della richiesta, avrebbe riferito che alla spartizione della somma pretesa sarebbero stati interessati anche il segretario comunale, il vicesindaco ed il senatore Pulli, all'epoca dei fatti (1982/1983), Sindaco del Comune.

Nel corso dell'indagine preliminare l'imprenditore fallito - interrogato dall'autorità giudiziaria procedente - ha confermato e precisato il contenuto della denuncia; in ordine alla stessa gli altri presunti correi della concussione interrogati dal PM hanno fermamente contestato gli addebiti. Le ulteriori indagini esperite e consistite nell'acquisizione di documentazione bancaria nonché degli atti relativi all'appalto presso l'amministrazione comunale e in intercettazioni telefoniche, mentre hanno fornito un qualche riscontro sia pure indiziario alle

affermazioni del denunciante in ordine al pagamento di somme in epoca immediatamente successiva all'ottenimento dell'importo relativo all'anticipazione per i lavori aggiudicati dal comune di Squinzano, non hanno consentito l'acquisizione di elementi oggettivi che suffraghino un coinvolgimento del senatore Pulli, all'epoca dei fatti, Sindaco del Comune.

Alla valutazione unanime della Giunta è quindi apparso chiaro che allo stato non sussistono, a carico del senatore indagato, indizi che vadano al di là della denuncia della parte lesa della pretesa concussione, che peraltro, per ciò che riguarda il preteso coinvolgimento del Sindaco, si limita a riferire quanto avrebbe appreso dal consigliere comunale autore dell'illecita richiesta; ciò malgrado, non è parso alla Giunta di poter individuare a carico della richiesta gli estremi di quella assoluta infondatezza che potrebbe consentire la configurazione di un fumo persecutorio oggettivo; e ciò anche perchè nella domanda può essere apprezzabilmente colta l'assenza di ogni enfaticizzazione degli indizi, all'interno di una indagine che risulta condotta con estrema cura, ma anche con grande serenità.

Si aggiunga, infine, che lo stesso senatore indagato, con una memoria indirizzata alla Giunta, pur protestando la propria totale innocenza, ha chiesto che l'autorizzazione a procedere venisse concessa affermandosi pronto ad affrontare il giudizio della Magistratura, nella certezza che l'ulteriore corso dell'indagine consentirà di accertare la totale infondatezza dell'accusa.

A tal fine, la Giunta - manifestato il proprio apprezzamento al senatore indagato - ha ritenuto opportuno, all'unanimità, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

PELLEGRINO, relatore